



seduta del
9/12/2008
delibera
1806

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 198 LEGISLATURA N. VIII

DE/ME/S04 Oggetto: Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
 0 NC rapporti con i medici pediatri di libera scelta
 sancito con intesa Stato-Regioni - Atto di repertorio
 Prot. Segr. n. 2396/2005: Comitato aziendale art. 23; deroghe al
 2017 massimale art. 38, comma 3.

L'anno duemilaotto addi 9 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Donati Sandro | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Petrini Paolo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

Il _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1806

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sancito con intesa Stato-Regioni - atto di repertorio n. 2396 del 15/12/2005: Comitato aziendale art. 23; deroghe al massimale art. 38, comma 3.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di prendere atto ed approvare, a stralcio dell'accordo integrativo regionale in via di definizione, i documenti allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sottoscritti dai segretari regionali delle OO.SS. FIMP e CIPE in sede di Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta nella seduta del 7 ottobre 2008 e dall'Assessore Regionale alla Salute in data 20 ottobre 2008 inerenti rispettivamente la definizione della composizione, compiti e funzionamento del Comitato Aziendale di cui all'art. 23 e l'applicazione dell'istituto delle deroghe al massimale di scelta di cui al comma 3, dell'art. 38, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in oggetto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Bruno Brandoni

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario Spacca

(Paolo Petrin)
Paolo Petrin

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 8 del Decr. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che i rapporti con i Medici Specialisti Pediatri di Libera Scelta sono disciplinati da apposite convenzioni da stipularsi a livello nazionale con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Il procedimento di contrattazione è stato disciplinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con Intesa n. 1805 del 24/7/2003 e dalla Legge n. 138 del 26/5/2004.

In data 15/12/2005 la Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome ha sancito l'Intesa sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta sottoscritto tra la SISAC (struttura interregionale di parte pubblica preposto alla contrattazione) e le OO.SS. FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e CIPE (Confederazione Italiana Pediatri) - atto di repertorio n. 2396.

Da tale data, così come stabilito dal procedimento di contrattazione e dalla legge 138/2004 sopra citata, l'Accordo è immediatamente esecutivo.

L'art. 4 dell'ACN, stabilisce che le Regioni e le Organizzazioni Sindacali definiscono le Intese Regionali contemplate nel medesimo accordo. Ai sensi dell'art. 22, sono legittimate alla trattativa e alla definizione degli Accordi regionali le OO.SS. firmatarie dell'Accordo nazionale.

L'art. 14 individua le materie demandate alla trattativa regionale tra le quali la definizione del Comitato Aziendale di cui all'art. 23 e del Comitato regionale di cui all'art. 24.

Con DGR 741 del 26/5/2008 è stato costituito il Comitato regionale composto da rappresentanti della Regione, dell'ASUR/Zone territoriali e delle OO.SS. FIMP e CIPE firmatarie dell'ACN.

Con il medesimo atto è stato stabilito che la componente di parte pubblica del Comitato costituisce la delegazione autorizzata alla stipula delle intese regionali con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, sulle materie oggetto di contrattazione.

L'entrata in vigore del vigente ACN ha reso necessario ridefinire composizione e compiti del Comitato in oggetto anche in considerazione dei cambiamenti introdotti dalla L.R. 13/2003 e dalla presenza in Regione di una ulteriore sigla sindacale (CIPE) in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dall'ACN.

A conclusione di una serie di incontri tra i rappresentanti del Servizio Salute, dell'ASUR/ZT e delle OO.SS. della pediatria di libera scelta, in data 7 ottobre 2008, in sede di Comitato Regionale, è stato definito e sottoscritto dai segretari regionali delle OO.SS. FIMP e CIPE, e, per la parte pubblica, dal Dott. Fausto Mannucci - componente del Comitato designato dal Dirigente del Servizio Salute con nota del 24/9/2008, prot. 2014970 - il documento allegato 1 inerente la definizione del Comitato Aziendale di cui all'art. 23.

Nella medesima seduta è stato altresì sottoscritto il documento allegato 2 relativo all'applicazione dell'istituto della deroga al massimale di scelta dei pediatri di cui al comma 3 dell'art. 38 dell'ACN.

In particolare si prevede che le eventuali deroghe al massimale individuale dei singoli pediatri sono autorizzate direttamente dalle Zone Territoriali e non dalla Regione come previsto dalla norma. Questo in considerazione che l'attivazione dell'istituto attiene a valutazioni in merito a par-

da



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1806

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

particolari situazioni di carenza di assistenza locale ed in quanto tali correttamente valutabili dalla Zona territoriale .

L'assessore Regionale alla Salute ha sottoscritto entrambi i documenti in data 20/10/2008.

Con il presente atto si propone pertanto alla Giunta Regionale:

- di prendere atto ed approvare, a stralcio dell'accordo integrativo regionale in via di definizione, i documenti allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sottoscritti dai segretari regionali delle OO.SS. FIMP e CIPE in sede di Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta nella seduta del 7 ottobre 2008 e dall'Assessore Regionale alla Salute in data 20 ottobre 2008 inerenti rispettivamente la definizione della composizione, compiti e funzionamento del Comitato Aziendale di cui all'art. 23 e l'applicazione dell'istituto delle deroghe al massimale di scelta di cui al comma 3, dell'art. 38, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Angela Alfonsi

VISTO

IL Dirigente della P.F. Risorse Umane e Finanziarie del SSR

Dott. Luigi Leonarduzzi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carmine Ruta

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Bruno Brandoni

**COMITATO REGIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2008**

In stralcio all'Accordo Integrativo Regionale, le parti concordano quanto segue:

**COMITATO AZIENDALE
(ART. 23 - ACN 15/12/2005)**

1. Nell' Azienda Sanitaria Unica Regionale, è costituito un Comitato Aziendale Permanente formato da 13 Articolazioni Territoriali, composte in pari numero da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 22, comma 11, dell'ACN .
2. L'articolazione territoriale del Comitato Aziendale è costituita:
 - dal Direttore della Zona Territoriale o suo delegato, che è a ciò delegato dal Direttore dell'ASUR, con funzioni di Presidente;
 - almeno tre rappresentanti di Parte Pubblica o loro delegati, designati dal Direttore di Zona;
 - un rappresentante per ogni sigla sindacale rappresentativa ai sensi dell'art. 22, comma 11, e di un ulteriore rappresentante dei pediatri di libera scelta appartenente alla sigla sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale ai sensi del medesimo art. 22 sopracitato.
3. Il Comitato Aziendale, nelle sue singole Articolazioni Territoriali esprime pareri obbligatori in merito a:
 - a. deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 38;
 - b. motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 40, comma 4;
 - c. cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
 - d. variazione degli ambiti di scelta;
 - e. individuazione delle località disagiate;
 - f. individuazione delle zone carenti ordinarie;
 - g. scelte in deroga agli ambiti territoriali;
 - h. concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3, lett. e), dell'art. 18.
4. L'opportunità di evitare gerarchie tra le Articolazioni Territoriali fa ritenere utile prevedere la costituzione di una apposita funzione a livello di Direzione Generale ASUR cui attribuire la competenza di assolvere, nel tempo, ad un monitoraggio sulle singole Zone, anche al fine di garantire l'omogeneità degli istituti e delle azioni sull'intero territorio regionale, nonché ad elaborare gli atti di indirizzo aventi valenza aziendale su tematiche relative allo specifico comparto.
5. Le articolazioni territoriali del Comitato Aziendale, nell'ambito degli indirizzi aziendali, sono preposte alla definizione degli Accordi decentrati, ad esprimere pareri e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dall'Accordo Nazionale, dall'Accordo Regionale o dal Direttore Generale dell'ASUR.



6. Le Zone Territoriali forniscono il personale, i locali e quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato Aziendale e alle sue Articolazioni Territoriali.
7. E' facoltà della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire i propri rappresentanti in seno al Comitato.

Ancona, 07/10/08.....

**per la Regione Marche
l'Assessore alla Salute
Almerino Mezzolani**

d'ordine



**per la F.I.M.P.
il Segretario Regionale
Costantino Gobbi**



**per la C.I.Pe.
il Segretario Regionale
Maria Valeria Specca**



**L'ASSESSORE
(Almerino Mezzolani)**






ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 1806 DEL - 9 DIC 2008

**COMITATO REGIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2008**

In stralcio all'Accordo Integrativo Regionale, le parti concordano quanto segue:

ART. 38, COMMA 3, ACN 15/12/2005

In relazione all'applicazione del comma 3 dell'art. 38, considerato che le deroghe al massimale individuale sono strettamente connesse a valutazioni inerenti particolari situazioni di carenza di assistenza a livello locale, le parti concordano che le stesse sono autorizzate direttamente dalla Zona Territoriale dell'ASUR, sentito il parere del Comitato aziendale di cui all'art. 23.

Resta fermo che tali deroghe potranno essere previste per un tempo determinato, esplicitamente indicato.

per la Regione Marche
l'Assessore alla Salute
Almerino Mezzolani

d'ordine

per la F.I.M.P.
il Segretario Regionale
Costantino Gobbi

per la C.I.Pe.
il Segretario Regionale
Maria Valeria Speca

L'ASSESSORE
(Almerino Mezzolani)